

REPUBBLICA ITALIANA**REGIONE SICILIANA****ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO,
DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VI
COORDINAMENTO SERVIZI CENTRI PER L'IMPIEGO POLITICHE GIOVANILI
POLITICHE PRECARIATO MOBILITÀ NAZIONALE E TRANSNAZIONALE GESTIONE PON IOG PON SPAO**

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO	il D.P.R.S. del 5 aprile 2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3."
VISTA	la deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 29 gennaio 2026, con la quale è stato disposto il conferimento di incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, della Politiche Sociali e del Lavoro all'Avv. Ettore Riccardo Foti e il D.P. Reg. n. 556 del 2 febbraio 2026 in esecuzione della stessa;
VISTO	il D.A. n. 60 del 2 maggio 2023 col quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della Attività Formative Avv. Ettore Riccardo Foti;
VISTO	il D.D.G. n. 3742 del 27 dicembre 2022 e s.m.i. con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro di Dirigente del Servizio VI – Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche giovanili – Politiche precariato - Mobilità nazionale e trasnazionale - Gestione PON IOG - PON SPAO, stipulato tra il Dirigente Generale pro-tempore e il dott. Pippo Maria Rosario Ricciardo;
VISTO	il D.D.G. n. 4472 del 19 dicembre 2024 con il quale è stato prorogato il termine di scadenza dal 31 dicembre 2024 fino al 30 giugno 2025 del contratto individuale di lavoro di Dirigente del Servizio VI – Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche giovanili – Politiche precariato - Mobilità nazionale e trasnazionale - Gestione PON IOG - PON SPAO, dott. Pippo Maria Rosario Ricciardo;
VISTO	il D.D.G. n. 3118 dell' 01 agosto 2025 con il quale è stato prorogato sino al 31 dicembre 2025 il contratto individuale di lavoro di Dirigente del Servizio VI – Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche giovanili – Politiche precariato - Mobilità nazionale e trasnazionale - Gestione PON IOG - PON SPAO, dott. Pippo Maria Rosario Ricciardo;
VISTO	il D.D.G. n. 30 del 13 gennaio 2026 con il quale è stato prorogato sino al 31 marzo 2026 il contratto individuale di lavoro di Dirigente del Servizio VI – Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche giovanili – Politiche precariato - Mobilità nazionale e trasnazionale - Gestione PON IOG - PON SPAO, dott. Pippo Maria Rosario Ricciardo;
VISTA	la legge regionale 05/01/2026 n. 1 concernente "Legge di stabilità regionale 2026-2028";
VISTA	la legge regionale 05/01/2026, n. 2 che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026- 2028;
VISTO	l'art. 68 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9 – Legge di stabilità regionale – Disciplina per la prosecuzione delle attività dei soggetti appartenenti al Bacino "Emergenza Palermo ex PIP" in cui vengono elencate tra le ipotesi di perdita dei benefici <i>"nelle ipotesi in cui i soggetti...si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone, commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013"</i> ;
VISTA	la Direttiva Assessoriale del 29/05/2015 con la quale vengono disciplinate le attività di cui all'Art. 68 Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9;
VISTA	la successiva Direttiva Assessoriale del 01/06/2015 con la quale vengono integrate le

disposizioni di cui alla Direttiva Assessoriale 29/05/2015 ed in particolare il principio per il quale *“La corresponsione dell'assegno di sostegno al reddito è legata inscindibilmente e sinallagmaticamente allo svolgimento delle attività di interesse pubblico e sociale inteso come fase propedeutica all'inserimento lavorativo attivo”*;

- VISTA la nota prot. 3259 del 27/01/2025 con la quale, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di permanenza nel bacino, è stato richiesto il casellario giudiziale del sig. [REDACTED] (casellario n. 4996/2025/R) dal quale è emerso che lo stesso si è reso responsabile di azioni riconducibili all'ipotesi di perdita dei benefici di cui all'art. 68 L.r. 9/2015 ss.mm.ii. successivamente alla data di entrata in vigore della L.r. n.9/2013 (ovverosia successivamente al 17/05/2013);
- VISTA la nota prot. 6489 del 13/02/2025 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 9 L.r. 7/2019 volto all'esclusione dal bacino Emergenza Palermo ex P.I.P. del predetto soggetto;
- VISTA la pec del 24/02/2025 con cui il sig. [REDACTED], per mezzo del suo difensore Avv. Inglima Vincenzo, chiedeva l'audizione personale e la stessa si svolgeva in data 7/03/2025 presso gli Uffici del Servizio VI- Dipartimento del Lavoro alla presenza del Dirigente Dott. Pippo Maria Ricciardo;
- VISTO che in sede di audizione il difensore del sig. [REDACTED] faceva presente che *“il reato accertato con sentenza del 2015 non è sfociato in pena detentiva ma si è concluso con ammenda per il quale è intenzione del sig. Canale richiedere ed ottenere la cancellazione ovvero la non menzione del medesimo dal casellario giudiziaro”*;
- VISTA la nota assunta al prot. 9201 del 10/03/2023 con cui il difensore Avv. Inglima chiedeva la sospensione del procedimento amministrativo ex art. 9 ss L.R. 7/2019 per il tempo necessario ad ottenere la cancellazione del reato dal casellario giudiziaro attraverso il Tribunale di Sorveglianza di Palermo;
- VISTO che con nota prot. 22872/2025 veniva concesso termine sino al 30/06/2025;
- CONSIDERATO che nessuna modifica del casellario è intervenuta entro il termine di sospensione concesso;
- CONSIDERATO che dopo l'audizione personale del sig. [REDACTED] svoltasi come detto in data 7/03/2025, lo stesso soltanto in data 07/10/2025 presentava richiesta di concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e seg. c.p. e 683 c.p.p. *“in relazione ai procedimenti a carico dello stesso passati in giudicato”*;
- RITENUTO che l'istanza di riabilitazione è ben diversa dall'istanza che *prima facie* il sig. [REDACTED] era intenzionato a presentare, ovverosia di modifica del casellario per mancanza di condanna alla pena detentiva;
- RITENUTO che i tempi della giustizia per la concessione della riabilitazione - laddove fosse riconosciuta - non consentono a questo ufficio di lasciare non definita ancora per altro tempo la posizione del sig. [REDACTED] il quale, allo stato attuale risulta aver commesso più reati nel 2015 rientranti nelle *“azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone”*;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.r. 7/2019 *“Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. Il termine di conclusione del procedimento può, altresì, essere sospeso dall'amministrazione procedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c)”*;
- RITENUTO per quanto sopra esposto, essendo ampiamente decorso il termine *ex lege* previsto, di dovere procedere alla revoca dell'assegnazione del sig. [REDACTED] dalla Associazione *“Cultura e coltura”*, giusto DRS 598 del 19/03/2019 e per l'effetto sospendere l'erogazione del sussidio;

DECRETA

- Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte,
- Art. 1) Il DRS 598 del 19/03/2019 di assegnazione all'Associazione "Cultura e cultura" del sig. [REDACTED], nato a Palermo il [REDACTED] è revocato.
- Art. 2) Per l'effetto, la corresponsione del sussidio nei confronti del predetto soggetto viene sospesa a far data dal presente decreto.
- Art. 3) Il presente provvedimento verrà notificato all'Ente utilizzatore, all'interessato per mezzo del suo difensore ove è elettivamente domiciliato e sarà, altresì, pubblicato sul sito web istituzionale ai sensi dall'art. 68, comma 5 della L.R. 21/2004, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della L.R. 9/2015.

Il Dirigente del Servizio VI
Pippo M.R. Ricciardo